



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO DOCUMENTALE

REVISIONI	REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO	FIRMA DEL PRESIDENTE
00	ATB Servizi S.p.A. – delibera C.d.A. n. 9 del 12 luglio 2017 ATB Mobilità S.p.A. – delibera C.d.A. n. 6 del 12 luglio 2017	



INDICE

Capo I	Tipologie di accesso e legittimazione soggettiva
Art. 1	Definizioni
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Differenze tra accesso civico e accesso generalizzato
Art. 4	Differenze tra accesso generalizzato e accesso documentale
Art. 5	Legittimazione soggettiva
Capo II	Accesso civico e generalizzato
Art. 6	Istanza di accesso civico e generalizzato
Art. 7	Responsabili del procedimento
Art. 8	Soggetti controinteressati
Art. 9	Termini del procedimento
Art. 10	Eccezioni assolute all'accesso generalizzato
Art. 11	Eccezioni relative all'accesso generalizzato
Art. 12	Richiesta di riesame
Art. 13	Motivazione del diniego all'accesso
Art. 14	Impugnazioni
Capo III	Accesso documentale
Art. 15	Definizioni e principi in materia di accesso
Art. 16	Titolari del diritto di accesso documentale
Art. 17	Responsabile del procedimento di accesso documentale
Art. 18	Termini del procedimento di accesso
Art. 19	Accesso informale
Art. 20	Accesso formale
Art. 21	Accoglimento delle richieste e modalità di accesso
Art. 22	Categorie di atti sottratti al diritto di accesso
CAPO IV	Norme sul trattamento dei dati personali
Art. 23	Finalità e limiti del trattamento
Art. 24	I soggetti
Art. 25	Utilizzo esterno dei dati personali
Art. 26	Diritti dell'interessato
Art. 27	Affidamento all'esterno di servizi implicanti il trattamento dei dati personali



Capo I

Tipologie di accesso e legittimazione soggettiva

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “decreto trasparenza” il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- b) “accesso civico” (o accesso civico “semplice”): l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
- c) “accesso generalizzato”: l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del decreto trasparenza;
- d) “accesso documentale”: l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- e) “dato personale”: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- f) “dati sensibili”: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- g) “dati giudiziari”: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato, ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Art. 2

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- l’accesso civico, ossia il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l’accesso generalizzato, ossia il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dalla società, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;
- l’accesso documentale, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ossia il diritto di accedere agli atti al titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”*.

Art. 3

Differenze tra accesso civico e accesso generalizzato

1. L'accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.
2. L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del D. Lgs. n. 97/2016.
3. I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "*fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.
4. L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Art. 4

Differenze tra accesso generalizzato e accesso documentale

1. L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha la finalità di consentire ai soggetti interessati di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari e continua a sussistere, ma parallelamente, all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.
2. L'accesso documentale consente un accesso più in profondità a dati pertinenti rispetto al caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino consentono un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti), ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.
3. Il diritto di accesso generalizzato, oltre a quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e allo scopo di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
4. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.



Art. 5

Legittimazione soggettiva

1. Dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".
2. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
3. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
4. Le istanze non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni la società dispone.

Capo II

Accesso civico e generalizzato

Art. 6

Istanza di accesso civico e generalizzato

1. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".
Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
 - a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
 - b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
 - c) sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
 - d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
2. L'istanza può essere validamente presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici; laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo (ai sensi art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).



3. Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice", deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Società trasparente" del sito web istituzionale della società. Se tale istanza è presentata ad altro ufficio della società, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al RPCT nel più breve tempo possibile.
4. Nel caso di accesso generalizzato, l'istanza va indirizzata, in alternativa:
 - all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - all'Ufficio Protocollo.
5. L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
6. Tutte le richieste di accesso pervenute alla società dovranno essere registrate in ordine cronologico in una banca dati accessibile ai Responsabili degli uffici, al RPCT e all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) del Modello 231, con indicazione:
 - dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
 - dei controinteressati individuati;
 - dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso, nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati;
7. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Art. 7

Responsabili del procedimento

1. I Responsabili degli uffici della società garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
 2. Il Responsabile dell'ufficio che riceve l'istanza è il responsabile dei procedimenti di accesso di cui al precedente art. 6, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.
 3. I Responsabili della società ed il RPCT controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.
 4. Nel caso di istanze per l'accesso civico, il RPCT ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale all'ufficio personale della società ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche all'organo amministrativo della società e all'O.d.V., ai fini dell'attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità.
- Se il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale della società nel rispetto della normativa vigente, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 8

Soggetti controinteressati

1. L'ufficio al quale è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5 bis, comma 2 del decreto trasparenza:
 - a) protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003;
 - b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato, ai sensi dell'art. 15 Costituzione;
 - c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne alla società (componenti degli organi di amministrazione e di controllo, componenti di altri organismi, dipendenti).
4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la società provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 9

Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni (art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
2. In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, la società è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa



comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, la società deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5 bis del decreto trasparenza.

Art. 10

Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

1.1.) nei casi di segreto di Stato (art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione), inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, legge n. 241/1990.

Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

b) nei confronti dell'attività della società diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

1.2.) nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n.161/1941);

- il segreto statistico (D. Lgs 322/1989);

- il segreto bancario (D. Lgs. 385/1993);

- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);

- il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);

- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);

- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. n. 3/1957);

- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice);

- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7 bis, c. 6, D. Lgs. n. 33/2013);

- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D. Lgs. n.33/2013).

2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo.

In presenza di tali eccezioni la società è tenuta a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, la società deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

4. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (da ultimo, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016), ai sensi dell'art. 5 bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 11

Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico, interessi che la società deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; in particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza della società; in particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organi sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza e sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, in materia di gestione della sosta e dell'attività di trasporto pubblico locale;
- pareri legali redatti dagli uffici interni, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9: in particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite da organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ai sensi del D. Lgs. n. 193/2003;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza: in particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta della società, entrati a far parte del procedimento, che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. La società è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve



necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio: il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se utile, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità, che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Art. 12

Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 9, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT provvede interpellando il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 13

Motivazione del diniego all'accesso

1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

Art. 14

Impugnazioni

1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.



Il termine di cui all'art. 116, c. 1 del Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza.

2. In alternativa, il richiedente o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche alla società interessata.

3. Il difensore civico si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica alla società.

Se la stessa non conferma il diniego o il differimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

4. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede interpellando il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, c. 5, del decreto trasparenza.

Capo III

Accesso documentale

Art. 15

Definizioni e principi in materia di accesso

Il diritto di accesso documentale concerne, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., la possibilità di conseguire la piena conoscenza del contenuto di documenti amministrativi, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità atta a consentire l'esame del documento in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

Il diritto di accesso può essere esercitato per conoscere il contenuto di atti anche interni o non collegati ad uno specifico procedimento, concernenti attività di pubblico interesse, disciplinati dal diritto nazionale o comunitario, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

La società non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Per il riconoscimento del diritto è necessario che il documento a cui si voglia accedere sia identificabile e riferibile ad oggetto determinato, che sia materialmente esistente al momento della richiesta e che la stessa non sia quindi formulata in termini generici o imprecisi.



La società informa la propria condotta nei confronti di altri soggetti pubblici al principio di leale cooperazione istituzionale per quanto concerne le richieste di acquisizione di documenti amministrativi, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 19, 20 e 21 del D. Lgs. n. 196/2003 e del presente Regolamento.

La società consente l'accesso ai documenti amministrativi fino a quando sussiste l'obbligo, giuridicamente stabilito, di detenere i documenti amministrativi ai quali è chiesto l'accesso medesimo.

Art. 16

Titolari del diritto di accesso documentale

Sono titolari del diritto di accesso documentale tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Sussistendo i requisiti di cui al comma precedente, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli per cui vige divieto di legge o di regolamento.

Art. 17

Responsabile del procedimento di accesso documentale

Il dirigente dell'Area, depositario dell'originale della documentazione richiesta, è responsabile del procedimento di accesso. Detto dirigente può designare altro dipendente con atto formale e reso noto agli interessati.

Art. 18

Termini del procedimento di accesso

Il procedimento di accesso si conclude nel termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data in cui la richiesta è pervenuta al protocollo. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al soggetto munito del potere sostitutivo (RPCT).

Art. 19

Accesso informale

Qualora sia possibile l'accoglimento immediato di richieste anche verbali, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale. A tal fine l'ufficio provvede ad annotare le generalità del richiedente e, nel caso di rappresentanti di persone fisiche o giuridiche, o di enti, il titolo dal quale deriva il potere rappresentativo, l'atto o gli atti nei confronti dei quali si esercita il diritto di accesso ovvero gli elementi che ne consentano la individuazione.



Art. 20

Accesso formale

La domanda di accesso formale è necessaria qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento.

La domanda di accesso formale è sempre necessaria qualora l'esercizio del diritto di accesso possa compromettere il diritto alla riservatezza di terzi.

Art. 21

Accoglimento delle richieste e modalità di accesso

L'accoglimento della richiesta di accesso comporta la messa a disposizione del documento per la visione o il rilascio di copia.

Il responsabile del procedimento di accesso fornisce al richiedente indicazioni del periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, durante il quale i documenti restano a disposizione per la visione e per l'eventuale estrazione di copia.

L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti dallo stesso richiamati o afferenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Chi inoltra la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo documento che attesti tale qualità.

E' richiesta delega specifica per l'accesso a documenti concernenti la sfera di riservatezza del delegante.

Le amministrazioni, le associazioni ed i comitati portatori di interessi diffusi specificano con la richiesta di accesso l'interesse concreto alla visione del documento e il titolo che legittima l'accesso.

Fatti salvi i divieti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, l'interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono stati dati in visione.

L'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione il cui importo è fissato dalla società.

E' assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo il solo rilascio di copia conforme all'originale.

In ogni caso non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini anche indirettamente commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso.

Art. 22

Categorie di atti sottratti al diritto di accesso documentale

Sono sottratte al diritto di accesso, fatto salvo quanto indicato ai precedenti artt. 10 e 11 in tema di accesso generalizzato, le seguenti categorie di documenti:

- a) documenti che riguardano la vita privata e la riservatezza di terzi (persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni) con riferimento agli interessi sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla società dagli stessi soggetti a cui si riferiscono, nonché i documenti contenenti dati riferiti a terzi, "sensibili" o attinenti a provvedimenti giudiziari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 196/2003, relativamente all'accesso a dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
- b) se richiesti da terzi, i documenti relativi allo stato di servizio, agli accertamenti medici e della salute del personale dipendente, ai procedimenti disciplinari ed alle richieste ad essi preliminari, alle situazioni personali o familiari dei cittadini, la cui riservatezza è stabilita dalla legge;
- c) gli atti inerenti a concorsi per l'assunzione del personale e a procedure selettive fino alla conclusione di ciascuna autonoma fase procedimentale;
- d) atti oggetto di vertenze giudiziarie, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui divulgazione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio;
- e) certificazioni antimafia, risultanze di accertamenti finanziari, nonché documentazione riguardante la capacità tecnico patrimoniale di imprese o privati, sempre che dalla conoscenza di quest'ultima possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;
- f) relazioni separate e segrete dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere pubbliche, dei servizi e delle forniture.

In ogni caso, qualora l'esercizio del diritto di accesso comporti la comunicazione di dati personali di terzi, lo stesso viene limitato ai dati strettamente necessari a soddisfare il diritto stesso.

Nel caso di dati riguardanti le generalità e i dati identificativi dei dipendenti, saranno rilasciati, previa richiesta scritta, solo all'autorità giudiziaria o ai soggetti dalla stessa incaricati.

E' fatta salva la speciale disciplina dettata dal Codice Appalti, in merito all'esclusione e al temporaneo differimento del diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti ad evidenza pubblica.

N.B.: Le richieste di **accesso agli atti** o di **accesso civico** vanno indirizzate ad ATB Mobilità (o Servizi) S.p.A., via Monte Gleno n. 13 – 24125 Bergamo; e-mail: info@atb.bergamo.it; tel: n. 035/364211 - fax: n. 035/346211



CAPO IV

Norme sul trattamento dei dati personali

Art. 23

Finalità e limiti del trattamento

La società detiene una serie di dati, relativi a persone fisiche, giuridiche o ad enti non riconosciuti, in archivi documentali oppure in banche dati elettroniche.

Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali non è necessario purché il trattamento medesimo sia conforme ai fini istituzionali della società, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o dalla normativa comunitaria o sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte interessata o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato.

I dati sensibili ed i dati giudiziari sono legittimamente trattati, nell'ambito di attività che perseguano rilevanti finalità di interesse pubblico, indicate dalla legge o dal Garante per la protezione dei dati personali, solo se individuati e resi pubblici ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il trattamento degli altri dati particolari è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, qualora prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono accessibili.

Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra i predetti dipendenti e la società.

Art. 24

I soggetti

Il titolare dei trattamenti della società è il Direttore Generale/Amministratore delegato, in virtù dei poteri ad esso delegati, compreso quello di legale rappresentante.

Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

I dirigenti preposti alle diverse Aree, in cui si articola l'organizzazione societaria, sono Responsabili del trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti.

Gli Incaricati del trattamento dei dati sono nominati dal responsabile.

La nomina individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito: si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti dell'unità medesima.



Art. 25

Utilizzo esterno dei dati personali

La comunicazione e la diffusione dei dati personali diversi dai dati sensibili o giudiziari, ad altri soggetti pubblici, sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento ovvero risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

In quest'ultimo caso è obbligatoria la preventiva comunicazione al Garante, secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali non sensibili, né giudiziari a privati o ad enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

La comunicazione e la diffusione di dati personali sensibili o giudiziari a soggetti pubblici, enti pubblici economici ed a privati sono ammesse secondo quanto previsto, ove nella nozione di trattamento è compresa anche la comunicazione e la diffusione.

La diffusione dei dati personali, sensibili o giudiziari è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando siano necessarie per finalità di ricerca scientifica e di statistica e si tratti di dati anonimi.

La comunicazione agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado e alle forze di polizia per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, è disciplinata dalle norme contenute nella parte seconda, titoli primo, per i trattamenti in ambito giudiziario, secondo, per i trattamenti da parte di forze di polizia e, terzo, per difesa e sicurezza dello Stato del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 26

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi al titolare o al responsabile competente mediante una delle modalità indicate al precedente art. 6.

Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui al precitato art. 7 commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente all'incaricato o al responsabile; in tal caso chi riceve la richiesta deve formalizzarla con nota protocollata.

I diritti di accesso ai dati personali e ad altri diritti sono esercitati senza vincoli di formalità.



Art. 27

Affidamento all'esterno di servizi implicanti il trattamento dei dati personali

Nell'ipotesi di affidamento all'esterno di servizi che implicano il trattamento di dati personali, il responsabile dell'ufficio che predispone tale affidamento ha cura che il capitolato o il contratto siano integrati con norme specifiche che obblighino il soggetto esterno al rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché all'applicazione del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati adottato e periodicamente aggiornato dalla società.

L'affidatario del servizio viene pertanto nominato responsabile o incaricato del trattamento dei dati personali.

La nomina a Responsabile del trattamento richiede un provvedimento del Direttore Generale/Amministrazione delegato in tal senso, mentre la nomina ad Incaricato è conferita per iscritto dal responsabile di riferimento.